

A TUTTI I SOGGETTI INTERESSATI

Milano, 19 dicembre 2014

Oggetto: Procedura semplificata di applicazione del contributo ambientale Conai per le aziende che gestiscono contestualmente articoli classificabili imballaggio e non imballaggio, del tipo vasi da fiori, grucce per indumenti, capsule per sistemi erogatori di bevande, pizzi per torte, ecc., citati - tra gli esempi illustrativi - nell'allegato E del D.Lgs. 152/2006. Delibera CdA Conai del 16 dicembre 2014

Tra gli esempi illustrativi per i criteri interpretativi riportati nell'allegato E del D.Lgs. 152/2006¹, vi sono alcune tipologie di articoli che rientrano sia nella definizione di "imballaggio" sia in quella di "non imballaggio", come fra gli altri: i *vasi da fiori*², le *grucce per indumenti*³, le *capsule per sistemi erogatori di bevande*⁴, i *pizzi per torte*⁵, etc.

Per le imprese utilizzatrici che, nell'ambito del processo produttivo e/o commerciale gestiscono per ciascuna delle suddette categorie di beni sia imballaggi sia prodotti che non sono imballaggi, resta ferma la regola generale di applicazione del Contributo ambientale Conai da parte del produttore di imballaggio in occasione della "prima cessione"⁶ sulla quota (in tonnellate) di detti beni costituenti imballaggio.

Tuttavia, al fine di semplificare gli adempimenti a carico di dette imprese, queste ultime hanno la facoltà di determinare ogni anno, in via forfettaria, i quantitativi degli articoli costituenti imballaggi da assoggettare a Contributo ambientale, sempre in prima cessione, tenuto conto della quota di essi acquistata nell'anno precedente e salvo conguaglio, da regolare al termine dell'esercizio direttamente con il Conai.

In particolare, ogni anno, l'utilizzatore potrà richiedere l'applicazione del Contributo ambientale Conai ai fornitori sulla base dei quantitativi gestiti come imballaggi nell'anno precedente, con conguaglio (a credito o a debito) da parte dello stesso utilizzatore direttamente con Conai, a fine anno.

¹ così come modificato dal D.M. 22/04/2014 in recepimento della Direttiva Europea 2013/2/UE;

² i "vasi da fiori da usare solo per la vendita e il trasporto di piante e non destinati a restare con la pianta per tutta la sua durata di vita" sono imballaggio mentre non lo sono "se destinati a restare con la pianta per tutta la sua durata di vita";

³ le "grucce per indumenti" sono imballaggio "se vendute con un indumento" e non lo sono "se vendute separatamente";

⁴ le "capsule per sistemi erogatori di bevande (caffè, cioccolata e latte)" sono imballaggio se "sono lasciate vuote dopo l'uso" mentre non lo sono le "capsule per sistemi erogatori di caffè, sacchetti di alluminio per caffè e bustine di carta per caffè filtro che si gettano insieme al caffè usato";

⁵ i "pizzi per torte venduti con le torte" sono imballaggio mentre non lo sono se "venduti senza le torte".

⁶ Si tratta del trasferimento, anche temporaneo e a qualunque titolo, nel territorio nazionale:

- dell'imballaggio finito effettuato dall'ultimo produttore al primo utilizzatore;
- del materiale di imballaggio effettuato da un produttore di materia prima o di semilavorati a un autoproduttore che gli risulti o si dichiari tale

CONAI - Consorzio Nazionale Imballaggi

Sede operativa:
Via Pompeo Litta, 5 - 20122 Milano
Tel. 02.54044.1 - Fax 02.54122648
Fax dichiarazioni 02.54122.656/680

Sede legale:
Via Tomacelli, 132 - 00186 Roma
Tel. 06.684141
Fax 06.68809630

C.F. e P.IVA 05451271000
REA 888272

R.I. Roma

www.conai.org



L'intenzione di avvalersi della procedura semplificata in oggetto deve essere comunicata ogni anno ai fornitori e per conoscenza al Conai, prima degli acquisti di detti articoli⁷.


Nella comunicazione, del tipo in allegato, dovranno essere specificati i quantitativi che i fornitori stessi assoggetteranno al Contributo ambientale in prima cessione, nel corso dell'anno e fino al limite massimo indicato dal cliente utilizzatore.

Quest'ultimo provvederà, entro il mese di febbraio dell'anno successivo, al conguaglio - direttamente con Conai - tra i quantitativi assoggettati al contributo dai fornitori e quelli costituenti imballaggi gestiti nell'intero anno.

Specifiche istruzioni operative di dettaglio saranno divulgate attraverso i consueti canali informativi, con congruo anticipo rispetto alla prima scadenza della dichiarazione per il conguaglio previsto dalla procedura in vigore dal 1° gennaio 2015.

Per eventuali approfondimenti è possibile contattare i ns. uffici (e-mail: infocontributo@conai.org, citando nell'oggetto "Circolare Conai del 19.12.2014") o il numero verde Conai 800.337799.

Cordiali saluti

Valter Facciotto
Direttore Generale


⁷ l'attestazione inviata ad ogni fornitore vale per l'intero anno.

Spett.le (propri fornitori/produttori di imballaggio)*:

Ragione Sociale

Indirizzo

Partita IVA / Codice fiscale

e p.c.: **CONAI – Consorzio Nazionale Imballaggi**

Via posta (raccomandata A.R.): Via P. Litta 5, 20122 Milano

Via fax: 02.54122656 / 02.54122680

Oggetto: Procedura semplificata di applicazione del Contributo Ambientale CONAI per le aziende che gestiscono contestualmente articoli classificabili imballaggio e non imballaggio, del tipo vasi da fiori, grucce per indumenti, capsule per sistemi erogatori di bevande, pizzi per torte, ecc., citati - tra gli esempi illustrativi - nell'allegato E del D.Lgs. 152/2006. Circolare CONAI del 19 dicembre 2014.

La sottoscritta (Ragione Sociale)

Indirizzo

..... PEC

Codice fiscale Partita IVA

con la presente **dichiara**:

- di essere Consorziate CONAI;
- di avvalersi della procedura prevista dalla Circolare CONAI del 19 dicembre 2014 in oggetto;

e pertanto,

richiede

l'applicazione del Contributo Ambientale CONAI su ton di
in

(indicare i quantitativi, la tipologia e il materiale degli articoli costituenti imballaggio da acquistare con assoggettamento a Contributo Ambientale CONAI)

la non applicazione del Contributo Ambientale CONAI:

sulle forniture rimanenti

su tutte le forniture di in

(indicare la tipologia e il materiale degli articoli non costituenti imballaggio)

Il dichiarante, con la sottoscrizione della presente, si dichiara a tutti gli effetti responsabile della veridicità dei dati forniti e si impegna a comunicare tempestivamente le variazioni che dovessero intervenire, per quanto di sua possibile conoscenza.

Luogo e data

In fede (il legale rappresentante)

* In caso di importazione inviare la comunicazione solo a CONAI.